

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 luglio 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 9.

Modifica alla legge regionale del 1° marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell'IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 10.

Ulteriore modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) .. Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2011, n. 7.

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.

Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 Pag. 4

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0120/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128 Pag. 10

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2011, n. 6.


Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0122/Pres.

Legge regionale n. 14/2002. Modifiche al regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61 Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0123/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) Pag. 16



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0126/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale n. 22/2010 (legge finanziaria 2011). Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) Pag. 17

REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2010, n. 24.

Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di lavoro a tempo determinato..... Pag. 18

LEGGE 7 gennaio 2011, n. 1.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza Pag. 21

LEGGE 7 gennaio 2011, n. 2.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni. . . . Pag. 22

LEGGE 24 marzo 2011, n. 3.

Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell'offerta formativa 2011. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011 .. Pag. 22

LEGGE 24 marzo 2011, n. 4.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati da fenomeni vulcanici del monte Etna Pag. 23



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 9.

Modifica alla legge regionale del 1° marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell'IRCCS Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - parte I - 13 aprile 2011)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica alla legge regionale 1 marzo 2011, n. 2 (Costituzione dell'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 2/2011 le parole: “di stabilizzazione e” sono soppresse.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 aprile 2011

BURLANDO

(Omissis)

11R0294

LEGGE REGIONALE 12 aprile 2011, n. 10.

Ulteriore modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - parte I - 13 aprile 2011)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008, e successive modificazioni ed integrazioni

1. L'articolo 46 della l.r. 10/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 46 (*Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica*). - 1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”.

Art. 2.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 12 aprile 2011

BURLANDO

(Omissis)

11R0295



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 7 aprile 2011, n. 7.

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 15/I-II del 12 aprile 2011)

(Omissis).

11R0253

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg.

Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11.

(Pubblicato nel Supplemento n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 20/I-II del 17 maggio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige;

Visti gli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 675 del 8 aprile 2011 recante ad oggetto "Riapprovazione con modifiche del "Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11", a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti - Sezione di Controllo";

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Questo regolamento disciplina le disposizioni forestali provinciali nonché le modalità e la procedura per definire il valore delle piante, in attuazione, rispettivamente, degli articoli 98 e 111, comma 1, lettera f) della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura). Le disposizioni forestali provinciali riguardano:

- a) lo svolgimento delle attività selvicolturali in bosco;
- b) la raccolta ed il trasporto di piante, parti di esse e prodotti secondari del bosco;
- c) l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive e nel bosco;
- d) le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste per le attività elencate alle lettere a), b) e c);
- e) gli obblighi e le modalità generali per l'esecuzione dei rinverdimenti e delle opere di regimazione delle acque in aree soggette al vincolo idrogeologico.

2. La presentazione da parte del proprietario del bosco o di chi ne abbia titolo delle richieste di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio attività e delle comunicazioni previste da questo regolamento avviene, anche in via telematica, in conformità ai modelli predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste.

3. L'allegato 1 di questo regolamento, denominato "buone tecniche colturali per i beni silvopastorali", fornisce il supporto tecnico per l'applicazione di questo regolamento e può essere modificato dalla Giunta provinciale.

4. Nel prosieguo di questo regolamento:

a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), è indicata come "legge provinciale";

b) i piani di gestione forestale aziendale e i piani semplificati di coltivazione previsti dall'art. 57 della legge provinciale sono indicati, rispettivamente, come "piani aziendali" e "piani semplificati".

Capo I

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SELVICOLTURALI

Art. 2.

Disposizioni di carattere generale

1. Le attività selvicolturali sono svolte secondo la disciplina di questo regolamento e assicurano la conservazione del bosco, come definito all'art. 2 della legge provinciale, nonché dell'ecosistema forestale.

2. La gestione del bosco avviene secondo le forme di governo della fustaia, del ceduo e mista. Salvo gli interventi di conversione previsti dall'art. 7, la forma di governo del bosco non può essere modificata.

3. Nelle aree assoggettate a piani aziendali e a piani semplificati previsti dall'art. 57 della legge provinciale si applicano le disposizioni di questo capo e del capo II per quanto non diversamente stabilito dai piani stessi.

Art. 3.

Tempi per lo svolgimento delle attività selvicolturali

1. Le attività selvicolturali sono ammesse durante tutto l'anno nei seguenti casi:

- a) governo del bosco a fustaia ai sensi dell'art. 4;
- b) alberi morti o palesemente compromessi a causa di patologie;
- c) conversione della forma di governo da ceduo a fustaia ai sensi dell'art. 5, comma 6.

2. Il taglio dei cedui ai sensi dell'art. 5 è ammesso nei seguenti periodi:

- a) dal 1° ottobre al 31 marzo per i boschi posti a quota inferiore a 600 metri;
- b) dal 15 settembre al 15 aprile per i boschi compresi tra le quote di 600 metri e di 1.000 metri;
- c) dal 15 settembre al 1° maggio per i boschi posti a quota superiore a 1.000 metri.


3. Sono assoggettati ad autorizzazione i tagli che, per cause sopravvenute, si protraggono al di fuori dei periodi individuati dal comma 2 e di quelli eventualmente previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati. L'autorizzazione si intende rilasciata se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta motivata, la struttura provinciale competente in materia di foreste non si pronuncia espressamente.

Art. 4.

Taglio delle fustaie

1. Nella fustaia le modalità di taglio sono individuate in base alle caratteristiche strutturali o compositive del popolamento. Le diverse modalità di taglio sono applicate con i limiti seguenti:

a) nel taglio di curazione, nel dirado selettivo, nel taglio successivo perfezionato, l'entità del prelievo è commisurata alle condizioni del soprassuolo e comunque non supera il 25 per cento del volume legnoso con riferimento alla situazione antecedente il taglio ed all'area d'intervento; il tempo di ritorno è maggiore di dieci anni;



b) nel taglio a fessure e nel taglio a buche, con riferimento alla situazione antecedente il taglio, il prelievo non può interessare una superficie superiore al 30 per cento dell'area d'intervento; entro questa soglia sono comprese anche le superfici di fessure o buche preesistenti con rinnovazione di altezza inferiore a 2 metri;

c) nel taglio di sgombero l'utilizzazione rispetta il piano inferiore costituito dalla rinnovazione naturale affermata in modo da assicurare la copertura dell'area d'intervento;

d) nel taglio raso marginale l'età del soprassuolo ha almeno ottanta anni e la larghezza dell'area di taglio è inferiore all'altezza media degli alberi rimanenti sul margine con soprassuolo più vecchio.

2. Nella fustaia giovanile, gli sfolli ed i diradamenti promuovono lo sviluppo ottimale delle piante migliori, singole o a gruppi, la stabilità fisica del popolamento, la mescolanza e la diversità delle specie presenti. Gli sfolli ed i diradamenti assicurano comunque una copertura arborea superiore al 60 per cento dell'area d'intervento.

Art. 5.

Taglio dei cedui

1. In relazione alla specie prevalente in termini di copertura il turno minimo del ceduo coetaneo, semplice o matricinato, è stabilito nei seguenti periodi:

- a) faggio: trenta anni;
- b) aceri, betulle, frassini, querce, tigli: venticinque anni;
- c) carpino nero, castagno, orniello: venti anni;
- d) ontani: quindici anni;
- e) maggiociondoli, nocciolo, pioppi, robinia, salici: dodici anni.

2. Il periodo di curazione minimo del ceduo a sterzo è stabilito in dodici anni.

3. Il ceduo matricinato assicura il rilascio di un numero di soggetti - matricine e piante di alto fusto - compreso tra 120 e 200 per ettaro di superficie percorsa dal taglio in modo da non pregiudicare il ricaccio delle ceppaie. Nei cedui di carpino nero ed orniello, il taglio può avvenire anche con il rilascio di intere ceppaie in sostituzione delle matricine. In questo caso, il numero di soggetti rilasciati è individuato computando la singola ceppaia come tre matricine, fermo restando il limite per ettaro previsto dal primo periodo. Il rilascio di più 200 soggetti per ettaro comporta, senza la necessità di autorizzazione, il passaggio al governo misto previsto dall'art. 6.

4. Fermi restando i turni minimi stabiliti al comma 1, il ceduo semplice può essere applicato solo ai boschi cedui costituiti dalle seguenti specie arboree: ailanto, maggiociondoli, nocciolo, ontano bianco, ontano verde, pioppi, robinia e salici. L'estensione dell'area di taglio del ceduo semplice non può superare i 3.000 metri quadri.

5. Il ceduo a sterzo può essere applicato solo ai boschi cedui di faggio. Il diametro minimo di recidibilità, misurato a 30 centimetri dall'inserzione dei polloni sulla ceppaia, è di 9 centimetri.

6. Il taglio per la conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene nei modi previsti dall'art. 7, comma 1.

Art. 6.

Taglio nei boschi a governo misto

1. Nelle forme di governo misto, sono applicate alle componenti del ceduo e della fustaia le corrispondenti disposizioni previste dagli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

Conversione delle forme di governo

1. La conversione della forma di governo da ceduo a fustaia avviene, senza necessità di autorizzazione, rilasciando con il primo taglio almeno 600 piante per ettaro, scelte tra i migliori polloni, le matricine e le piante ad alto fusto, in modo da mantenere anche le specie minoritarie e in sintonia con la stazione. Dopo il primo taglio il popolamento è assoggettato alla disciplina della fustaia.

2. La conversione nella forma di governo a ceduo è autorizzata, ai sensi dell'art. 17, dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e riguarda i seguenti casi:

- a) governo a fustaia;
- b) componente a fustaia dei boschi a governo misto;
- c) ceduo avviato a fustaia con un intervento di conversione, o comunque con più di 600 soggetti per ettaro, tra matricine e piante d'alto fusto;
- d) ceduo invecchiato, matricinato o semplice, il cui soprassuolo ha superato l'età di quarantacinque anni, con le eccezioni dei boschi puri o a prevalenza, in termini di copertura, di carpino nero, castagno, nocciolo, ontano bianco, orniello, robinia o salice;
- e) ceduo a sterzo che non ha subito tagli di curazione da oltre venti anni.

Art. 8.

Danneggiamento delle piante in bosco

1. Nel bosco è vietato il danneggiamento di piante vive a portamento arboreo o arbustivo, inteso come modificazione strutturale o funzionale delle stesse, mediante incisione dei fusti, capitozzatura, potatura, scortecciatura, sradicamento o altre azioni con effetti simili.

2. È consentito, durante tutto l'anno, il taglio di rami pericolosi per le persone o per le cose, nonché di rami o parti di pianta affette da patologie.

Art. 9.

Gestione dei castagneti da frutto a coltivazione estensiva

1. Nei castagneti da frutto a coltivazione estensiva, come definiti dall'art. 2, comma 2, lettera a), della legge provinciale, è consentita, in deroga all'art. 8, comma 1, la capitozzatura e la potatura dei soggetti di castagno per rinviare la chioma o per la preparazione all'innesto.

2. Per la raccolta delle castagne nei castagneti da frutto a coltivazione estensiva è consentita la ripulitura totale della superficie entro il limite dell'area d'insidenza della chioma dei castagni, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge provinciale.


Art. 10.

Taglio in aree condizionate dall'esercizio di altri servizi

1. Ferma restando l'applicazione della normativa di settore, ai fini di questo regolamento sono considerate:

- a) area condizionata da reti di pubblica utilità, quali gasdotti, funivie e altri impianti a fune permanenti per il trasporto di persone o cose, la fascia di larghezza corrispondente rispettivamente all'area di proiezione al suolo delle condutture aeree o interrate, di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di condizionamento la fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte;
- b) area condizionata dalla viabilità, dalle ferrovie e dalle rispettive pertinenze, la fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera;
- c) area condizionata da:
 - 1) linee elettriche di terza classe, come definite dalla normativa nazionale vigente, la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di cinque metri per lato;
 - 2) linee elettriche di classe prima e seconda, come definite dalla normativa nazionale vigente, la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di tre metri e mezzo per lato;
 - 3) linee elettriche di classe zero o linee in cavo isolato, come definite dalla normativa nazionale vigente, la fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

2. Fermo restando il rispetto del diritto di proprietà, il taglio delle piante radicate nelle aree individuate al comma 1 che condizionano l'esercizio dei servizi è sempre ammesso. Se il taglio delle piante ricade



in aree assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati, entro trenta giorni dalla conclusione dell'intervento il gestore del servizio comunica al proprietario l'effettiva quantità di piante tagliate ai fini dell'aggiornamento dei predetti piani.

3. Il taglio delle piante radicate al di fuori delle aree individuate al comma 1 e che condizionano l'esercizio dei servizi è assoggettato alle procedure ed agli adempimenti previsti dal capo IV.

Art. 11.

Prescrizioni generali per i lavori in bosco

1. I lavori di taglio, abbattimento, allestimento, concentrazione ed esbosco sono effettuati in modo da non arrecare danno al soprassuolo, alla rinnovazione naturale del bosco, al suolo, alle infrastrutture forestali e, più in generale, alla stabilità dei terreni.

2. L'abbattimento degli alberi avviene senza lo sradicamento degli stessi. Nei boschi cedui il taglio è praticato al colletto della pianta, a rasoterra oppure più vicino possibile al terreno. La superficie di taglio deve risultare liscia ed inclinata, in modo da evitare il ristagno dell'acqua o il laceramento della corteccia. È sempre praticata la riceppatura delle ceppaie deperienti nonché il taglio dei monconi e dei polloni striscianti.

3. Nell'area interessata dall'utilizzazione forestale, il rilascio o la distribuzione in bosco di ramaglie o altri residui legnosi, anche in forma di cippato, derivanti dalla medesima utilizzazione costituiscono normale pratica selvicolturale. Tale pratica non deve pregiudicare la rinnovazione naturale del bosco. Il deposito in cumuli della ramaglia conseguente all'esbosco con teleferica di piante intere, praticabile solo in caso di utilizzazione comprensiva anche della ramaglia, è ammesso solo per la durata dell'utilizzazione.

4. Non è consentito l'avvallamento libero di materiale legnoso lungo pendici, canali e torrenti sottoposti a interventi di sistemazione idraulico-forestali. Sono tenuti liberi da piante intere, tronchi e ramaglia tutti gli impluvi, i sentieri, le strade, le piste d'esbosco e le vie temporanee di esbosco d'uso collettivo.

5. Se l'utilizzazione forestale ha comportato l'instaurarsi del pericolo di erosione del suolo oppure il danneggiamento della rete sentieristica, delle infrastrutture forestali indicate dall'art. 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale, o delle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, il soggetto che ha effettuato l'utilizzazione elimina la causa del pericolo e ripristina i luoghi danneggiati ai sensi dell'art. 27.

Capo II

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA E PER IL TRASPORTO DI PIANTE, PARTI DI ESSE E PRODOTTI SECONDARI DEL BOSCO

Art. 12.

Raccolta di prodotti secondari

1. La raccolta di prodotti secondari del bosco quali semi, per quanto non disciplinato dagli articoli 30, 31 e 32 della legge provinciale, erba, legna secca giacente al suolo, arbusti, altre porzioni di piante, lettiera e humus, nonché qualsiasi altro prodotto diverso da quelli disciplinati dagli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 della legge provinciale, è ammessa, nel rispetto del diritto di proprietà, in modo da non arrecare danno all'ecosistema forestale.

2. L'attività di estrazione della resina in bosco è consentita sulle piante già interessate da tale pratica. L'estrazione da nuove piante è autorizzata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta riporta i luoghi, i modi, i quantitativi e le specie interessate.

Art. 13.

Alberi di Natale

1. La costituzione di un piantonaio per la produzione di "alberi di Natale" su superfici non boscate è subordinata a comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di foreste, corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla piantagione.

2. Nei mesi di novembre e di dicembre, il taglio in bosco di conifere da destinare ad "alberi di Natale", nel rispetto del diritto di proprietà, è ammesso nei soli popolamenti assoggegnabili a sfolli o diradamenti, ai sensi dell'art. 4, comma 2. A tal fine la struttura provinciale competente in materia di foreste appone appositi sigilli sui fusti degli alberi prelevati.

Capo III

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L'ESERCIZIO DEL PASCOLO

Art. 14.

Esercizio del pascolo nelle aree pascolive

1. L'esercizio del pascolo nelle aree pascolive è ammesso nei seguenti periodi:

a) dal 15 maggio al 30 settembre per i pascoli posti a quota inferiore o uguale a 1.300 metri;

b) dal 1° giugno al 30 settembre per i pascoli posti a quota superiore a 1.300 metri.

2. Il pascolo nelle aree pascolive è esercitato in modo da impedire lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò precluse e il degrado del cotico erboso o l'erosione del suolo.

3. È soggetto ad autorizzazione l'esercizio del pascolo nelle aree pascolive in difformità da quanto stabilito dal comma 1 o da quanto non già autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta motivata.

Art. 15.

Pascolo in bosco

1. Ai fini di questo regolamento per esercizio del pascolo in bosco e per attraversamento delle zone boscate da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo previsti dall'art. 98, comma 2, lettera c), della legge provinciale, si intendono quelli praticati con più di 5 capi di bestiame.

2. Il pascolo in bosco è esercitato in modo da impedire lo sconfinamento degli animali nelle aree a ciò precluse e il degrado del cotico erboso o l'erosione del suolo.

3. Fatto salvo quanto autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati, l'esercizio del pascolo in bosco è soggetto ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta contiene le informazioni necessarie a caratterizzare l'attività del pascolo, tra cui la localizzazione, la superficie di riferimento, la durata, la tipologia e la quantità di bestiame.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 10, della legge provinciale, concernente l'eventuale interdizione al pascolo nei boschi percorsi da incendio, il pascolo in bosco o il suo attraversamento da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo è comunque vietato nei seguenti casi:

a) nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio;

b) nei boschi percorsi da schianti, o in rinnovazione, se individuati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste tenuto conto delle condizioni dei luoghi.

5. L'attraversamento del bosco da parte di mandrie o greggi avviene mediante il transito senza soste del bestiame secondo un percorso di minimo impatto sul bosco ed individuato possibilmente su strade forestali, su piste d'esbosco o su sentieri.



6. Fatto salvo quanto autorizzato con l'approvazione dei piani aziendali o dei piani semplificati, l'attraversamento del bosco da parte di mandrie o greggi condotte al pascolo è soggetto ad autorizzazione. L'attraversamento si intende autorizzato se, entro quindici giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta, la struttura provinciale competente in materia di foreste non si pronuncia espressamente. La richiesta contiene le informazioni necessarie a caratterizzare l'attività, in particolare il percorso, la durata nonché la tipologia e la quantità di bestiame. L'autorizzazione non è necessaria se l'attraversamento avviene unicamente su strade forestali destinate al servizio dei patrimoni silvopastorali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge provinciale.

Capo IV

PROCEDURE ED ADEMPIMENTI

Art. 16.

Soglie quantitative per il taglio senza autorizzazione o dichiarazione d'inizio attività

1. Le soglie quantitative al di sotto delle quali il taglio delle piante in bosco è ammesso senza l'autorizzazione o le dichiarazioni d'inizio attività previste dagli articoli 17, 18 e 19 consistono:

a) nel caso delle fustaie, ai sensi dell'art. 4, in un volume dendrometrico di 30 metri cubi;

b) nei casi dei cedui, ai sensi dell'art. 5, e dei boschi a governo misto, ai sensi dell'art. 6, in una superficie di 3.000 metri quadri e comunque, per le piante con diametro superiore a 17,5 centimetri, in un volume dendrometrico di 30 metri cubi.

2. Le soglie quantitative previste dal comma 1 sono riferite all'anno solare. I tagli tra loro funzionalmente indipendenti non concorrono al raggiungimento delle soglie.

3. Per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante di entità inferiore o uguale alle soglie stabilite dal comma 1 e ricadenti in aree assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati sono previsti i seguenti adempimenti:

a) contrassegnatura, ai sensi dell'art. 23, da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale;

b) registrazione sul piano aziendale o sul piano semplificato delle piante prelevate ai fini dell'aggiornamento;

c) trasmissione di una relazione di taglio cumulativa annuale, riferita al singolo piano, alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni sono state realizzate. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature previste dalla lettera a) e l'effettiva quantità di piante tagliate.

Art. 17.

Autorizzazione al taglio in aree non assoggettate a piani

1. Sono soggetti ad autorizzazione il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante ricadenti in aree non assoggettate ai piani aziendali o ai piani semplificati in corso di validità, se non conformi ai tempi, ai modi e alle prescrizioni di cui al capo I oppure se di entità superiore alle soglie stabilite dall'art. 16, comma 1.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta è preceduta dalla contrassegnatura ai sensi dell'art. 23 ed è corredata dal progetto di taglio previsto dall'art. 24 e dal piedilista della contrassegnatura. Le piante contrassegnate con la specchiatura o con l'impronta del martello forestale sono considerate danneggiate ai sensi dell'art. 8 se entro il termine di trenta giorni dall'inizio della contrassegnatura non è presentata la richiesta di autorizzazione.

3. L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello del rilascio. La validità può essere prorogata di un anno una sola volta su richiesta, previa verifica del progetto di taglio, con particolare riferimento alla permanenza della contrassegnatura delle

piante, alla conformità del progetto stesso agli strumenti pianificatori in vigore e ad eventuali eventi sopravvenuti dopo la realizzazione del progetto che abbiano alterato le condizioni del popolamento. Decorsi i termini di scadenza dell'autorizzazione o dell'eventuale proroga, la realizzazione della parte non eseguita è subordinata ad autorizzazione.

4. Nel corso dell'utilizzazione, l'aumento del prelievo per cause sopravvenute è consentito senza autorizzazione se compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico autorizzato e comunque non superiore a 30 metri cubi. L'aumento del prelievo oltre ai limiti sopra indicati è subordinato ad autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'aumento del prelievo per cause sopravvenute inferiore o uguale ai limiti previsti da questo comma è subordinato alla contrassegnatura da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.

5. La conclusione delle utilizzazioni è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'effettiva quantità delle piante tagliate e l'eventuale piedilista della contrassegnatura effettuata ai sensi del comma 4, secondo periodo.

Art. 18.

Dichiarazione di taglio in aree assoggettate a piani

1. Sono soggetti a dichiarazione di inizio attività (DIA) il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante rientranti nelle previsioni dei piani aziendali o dei piani semplificati in corso di validità, se di entità superiore alle soglie stabilite dall'art. 16, comma 1.

2. La DIA è presentata alla struttura provinciale competente in materia di foreste almeno quindici giorni prima dell'inizio delle utilizzazioni. La DIA è preceduta dalla contrassegnatura ai sensi dell'articolo 23 ed è accompagnata:

a) dal progetto di taglio ai sensi dell'art. 24 conforme alle previsioni dei piani aziendali, o dei piani semplificati, nel loro stato di attuazione al momento della dichiarazione;

b) dal piedilista della contrassegnatura.

3. Le piante contrassegnate con la specchiatura o con l'impronta del martello forestale sono considerate danneggiate ai sensi dell'art. 8 se entro il termine di trenta giorni dall'inizio della contrassegnatura non è presentata la DIA.

4. La struttura provinciale competente in materia di foreste verifica d'ufficio la conformità dell'intervento alle previsioni dei piani ed a quanto disposto da questo articolo entro trenta giorni dalla presentazione della DIA.

5. La DIA è valida fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della presentazione. Decorsi i termini, la realizzazione della parte non eseguita è subordinata a dichiarazione.


6. Nel corso dell'utilizzazione, l'aumento del prelievo per cause sopravvenute è consentito senza dichiarazione se compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico dichiarato e comunque non superiore a 30 metri cubi. L'aumento del prelievo oltre ai limiti sopra indicati è subordinato a dichiarazione. L'aumento del prelievo per cause sopravvenute inferiore o uguale ai limiti previsti da questo comma è subordinato alla contrassegnatura da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.

7. La conclusione delle utilizzazioni è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'eventuale piedilista della contrassegnatura effettuata ai sensi del comma 6, secondo periodo. Le piante tagliate sono registrate sul piano aziendale o sul piano semplificato.

Art. 19.

Dichiarazione annuale di taglio in aree assoggettate a piani

1. Per i tagli e le altre forme di utilizzazione delle piante previsti dai piani aziendali o dai piani semplificati, da effettuarsi nell'anno solare e di entità superiore alle soglie previste dall'art. 16, comma 1, è possi-



bile presentare, in alternativa a più DIA ai sensi dell'art. 18, un'unica dichiarazione di inizio attività, di seguito denominata DIA annuale, se il proprietario o l'associazione di proprietari sono dotati di una struttura con personale inquadrato in figure professionali corrispondenti a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale e dedicata alla gestione del patrimonio forestale, alla redazione dei progetti di taglio ed alla contrassegnatura.

2. La DIA annuale è presentata alla struttura provinciale competente in materia di foreste prima dell'inizio delle utilizzazioni ed è accompagnata dal progetto di taglio semplificato previsto dall'articolo 24, comma 3, redatto in conformità alle previsioni dei piani aziendali, o dei piani semplificati, nel loro stato di attuazione al momento della dichiarazione.

3. Le singole utilizzazioni sono precedute dalla contrassegnatura ai sensi dell'art. 23.

4. Le piante contrassegnate con la specchiatura o con l'impronta del martello forestale sono considerate danneggiate ai sensi dell'art. 8 se non è stata presentata la DIA annuale, oppure se non è presentata la DIA prevista dall'art. 18 entro il termine di trenta giorni dall'inizio della contrassegnatura.

5. La DIA annuale è valida fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento oppure fino alla data di ricevimento, da parte della struttura provinciale competente in materia di foresta, della comunicazione di conclusione delle attività prevista dal comma 7. Decorsi i predetti termini, la realizzazione della parte non eseguita è subordinata a dichiarazione.

6. Durante il periodo di validità della DIA annuale, la struttura provinciale competente in materia di foreste può verificare d'ufficio la conformità delle utilizzazioni alle previsioni dei piani ed a quanto disposto da questo articolo.

7. Entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, è comunicata alla struttura provinciale competente in materia di foreste la conclusione delle attività con un'unica relazione di taglio che da conto di ciascuna singola utilizzazione. La relazione contiene i piedilista delle contrassegnature previste dal comma 3 e l'effettiva quantità di piante tagliate. L'eventuale aumento di prelievo per cause sopravvenute è specificato nella stessa relazione, con le motivazioni dei tagli, i relativi piedilista della contrassegnatura e l'effettiva quantità di piante tagliate. Le piante tagliate sono registrate sul piano aziendale o sul piano semplificato.

Art. 20.

Tagli per situazioni particolari

1. I tagli forzosi, dovuti ad eventi o calamità naturali, se di entità superiore alle soglie stabilite dall'art. 16, comma 1, sono eseguiti esclusivamente sulle piante atterrate o poste in condizioni di pericolo e sono assoggettati ai seguenti adempimenti:

a) comunicazione del taglio forzoso alla struttura provinciale competente in materia di foreste prima dell'avvio delle utilizzazioni. La comunicazione specifica le ragioni del taglio forzoso, contiene una stima quantitativa delle piante da utilizzare e indica le modalità d'esbosco;

b) contrassegnatura, ai sensi dell'art. 23, da parte del proprietario o di chi ne abbia titolo, anche contestualmente all'utilizzazione e con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale;

c) registrazione delle piante prelevate sul piano aziendale, o sul piano semplificato, ai fini dell'aggiornamento, se l'intervento ricade in aree assoggettate ai predetti piani;

d) comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni dalla conclusione delle utilizzazioni dell'effettiva quantità di piante prelevate.

2. Il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante nelle aree con piani aziendali o piani semplificati in corso di revisione ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008 sono sottoposti alla disciplina prevista:

a) dall'art. 17, se di entità superiore alle soglie previste dall'art. 16, comma 1;

b) dall'art. 16, comma 3, se di entità inferiore o uguale alle soglie previste dall'art. 16, comma 1.

Art. 21.

Tagli anticipati e straordinari

1. I tagli anticipati previsti dall'art. 12, comma 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Provincia n. 35-142/Leg del 2008 sono autorizzati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste ai sensi dell'art. 17 di questo regolamento.

2. I tagli straordinari previsti dall'art. 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale, sono autorizzati dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, corredata dallo stato di attuazione del piano predisposto per particella forestale e per anno, nei seguenti casi:

a) utilizzazioni per cause naturali diverse da quelle previste per i tagli forzosi ai sensi dell'art. 20, comma 1, o per cause antropiche impreviste, di elevata entità e concentrate che, se conteggiate ai fini della ripresa, non consentono di coltivare adeguatamente il resto della proprietà;

b) necessità finanziarie della proprietà legate alla realizzazione di interventi di miglioramento fondiario del patrimonio silvopastorale.

Art. 22.

Sostituzione di specie

1. La sostituzione di specie, consistente nella semina o nel trapianto di altre specie e nell'eventuale taglio anche solo parziale della vegetazione forestale esistente, può essere autorizzata se le specie sostitutive sono in sintonia con l'ambiente e non pregiudicano la vegetazione circostante.

2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta è corredata da una cartografia catastale con indicata la particella fondiaria e l'area da destinare alla sostituzione di specie, e riporta la superficie interessata, le specie presenti e sostitutive nonché le modalità di sostituzione. L'autorizzazione ha la validità di due anni.

Art. 23.

Contrassegnatura

1. Con la contrassegnatura sono individuate in bosco le piante da destinare al taglio. Le piante oggetto di contrassegnatura sono annotate su un piedilista contenente la localizzazione e la superficie dell'area d'intervento o dell'area di taglio, nonché, per ciascuna pianta con diametro superiore a 17,5 centimetri, la specie di appartenenza ed il diametro del fusto. Il diametro, espresso in centimetri, comprende la corteccia ed è rilevato a 1,30 metri dal suolo sul lato a monte.

2. La contrassegnatura è praticata con i seguenti metodi:

a) nella fustaia, individuazione delle piante da tagliare con:

1) un segno sul fusto, posto all'altezza di 1,30 metri, mediante un bollo di colore biodegradabile o una specchiatura;

2) un'impronta di un martello forestale al piede del fusto delle piante con diametro superiore a 17,5 centimetri, fatti salvi i casi previsti da questo capo ove è espressamente escluso l'obbligo d'uso del martello forestale;

b) nel ceduo matricinato oppure nella conversione da ceduo a fustaia, individuazione delle piante da lasciare con un segno visibile di colore biodegradabile sul fusto;

c) nel ceduo semplice o a sterzo, delimitazione visibile, rispettivamente, dell'area di taglio o dell'area d'intervento.

3. I metodi stabiliti al comma 2 possono essere usati insieme nello stesso progetto di taglio in modo da individuare con certezza le piante da lasciare e da tagliare. In caso di necessità, possono essere utilizzati altri metodi, da specificare nel progetto di taglio di cui all'art. 24 o nella comunicazione prevista per i tagli forzosi ai sensi dell'art. 20, comma 1.



Art. 24.

Progetto di taglio

1. Il progetto di taglio è sottoscritto da un tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale. Il personale dipendente della pubblica amministrazione redige il progetto di taglio solo se inquadrato in una figura professionale o qualifica corrispondente a quella del tecnico laureato abilitato alla professione di dottore agronomo o dottore forestale.

2. Il progetto di taglio è redatto in conformità al modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e contiene le informazioni necessarie a caratterizzare il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante in bosco, le modalità e le vie temporanee di esbosco, nonché eventuali disposizioni concernenti l'utilizzazione.

3. Il progetto di taglio semplificato, da corredare alla DIA annuale prevista dall'art. 20, è redatto in conformità al modello predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste e contiene un quadro organico delle utilizzazioni prospettate con l'elenco dei tagli previsti per l'anno di riferimento. Per ciascun taglio in elenco, sono riportati il quantitativo da prelevare ed il numero della particella e del piano aziendale o del piano semplificato a cui fa riferimento il taglio.

4. La contrassegnatura relativa ai progetti di taglio disciplinati da questo articolo è eseguita dal tecnico previsto dal comma 1.

Art. 25.

Progetto di taglio redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste

1. Per il taglio e le altre forme di utilizzazione delle piante, la struttura provinciale competente in materia di foreste, se richiesto dai proprietari o dai gestori di boschi, può prestare assistenza tecnica ai sensi dell'art. 60, comma 3, della legge provinciale, tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, mediante la predisposizione del progetto di taglio con la relativa contrassegnatura ai sensi degli articoli 23 e 24.

2. La richiesta prevista dal comma 1 può essere presentata anche nel corso delle riunioni previste dall'art. 101 della legge provinciale, e registrata in apposito verbale. La struttura provinciale competente in materia di foreste, se ritiene di poter soddisfare la richiesta tenuto conto della propria disponibilità organizzativa, ne da comunicazione al soggetto interessato nel corso delle riunioni stesse oppure entro trenta giorni dalla richiesta e provvede alla redazione del progetto di taglio entro duecentosettanta giorni dalla comunicazione stessa. In caso contrario, la struttura provinciale competente comunica al soggetto richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, l'impossibilità di predisporre il progetto di taglio, specificando i motivi impeditivi connessi alla disponibilità organizzativa.

3. Il progetto di taglio redatto contestualmente alla contrassegnatura dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, costituisce titolo abilitativo e tiene luogo dell'autorizzazione al taglio o della DIA previste dagli articoli 17 e 18.

4. Il titolo abilitativo costituito dal progetto di taglio è valido fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della redazione. La validità può essere prorogata di un anno per una sola volta su richiesta, previa verifica della permanenza della contrassegnatura delle piante, della conformità del progetto di taglio agli strumenti pianificatori in vigore e ad eventuali eventi sopravvenuti dopo la realizzazione del progetto che abbiano alterato le condizioni del popolamento. Decorsi tali termini la realizzazione della parte non eseguita è subordinata ad un nuovo progetto.

5. Nel corso dell'utilizzazione, l'aumento del prelievo per cause sopravvenute è consentito senza progetto di taglio ai sensi del comma 3, se compreso entro il limite del 10 per cento del volume dendrometrico di progetto e comunque non superiore a 30 metri cubi. L'aumento del prelievo oltre ai limiti sopra indicati è subordinato a progetto di taglio ai sensi del comma 3. Il progetto di taglio è redatto dalla struttura provinciale competente in materia di foreste entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta. L'aumento del prelievo per cause sopravvenute inferiore o uguale ai limiti previsti da questo comma è subordinato alla contrassegnatura da parte del proprietario, o di chi ne abbia titolo, con esclusione dell'obbligo dell'uso del martello forestale.

6. La conclusione delle utilizzazioni è comunicata dal richiedente alla struttura provinciale competente in materia di foreste entro il 31 dicembre dell'anno in cui le utilizzazioni si sono ultimate. La comunicazione contiene anche l'eventuale pedilista della contrassegnatura effettuata ai sensi del comma 5, terzo periodo.

7. Le piante tagliate sono registrate nei piani aziendali o nei piani semplificati. In assenza di piani aziendali o di piani semplificati, la comunicazione di conclusione delle utilizzazioni contiene anche l'effettiva quantità di piante tagliate.

Art. 26.

Deleghe agli uffici periferici

1. Secondo quanto previsto dall'art. 98, comma 1, lettera d), della legge provinciale, la struttura provinciale competente in materia di foreste può delegare ai propri uffici periferici il rilascio delle autorizzazioni e la verifica delle dichiarazioni disciplinate in questo capo, eccettuata l'autorizzazione per i tagli anticipati e straordinari previsti dall'art. 21.

Capo V

OBBLIGHI E MODALITÀ GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI RINVERDIMENTI E DELLE OPERE DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE IN AREE SOGGETTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 27.

Rinverdimenti e opere di regimazione delle acque


1. Nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale, chi effettua interventi che comportano anche temporaneamente la movimentazione o il denudamento di terreno dalla naturale copertura vegetale, provvede alla sistemazione dell'area interessata con il conguaglio da attuare con la massima compensazione in loco tra scavi e riporti e, se necessario, con il ricorso ad opere di bioingegneria e con il rinverdimento ripetuto fino alla ricostituzione della copertura vegetale. La sistemazione dell'area è realizzata in modo da assicurare la stabilità idrogeologica del suolo.

2. In caso di mancata esecuzione delle sistemazioni previste dal comma 1, la struttura provinciale competente in materia di foreste, previa valutazione della stabilità idrogeologica del suolo, può diffidare l'interessato ad adempiere entro il termine stabilito nella diffida stessa, se non vi provvede l'ente che ha autorizzato l'intervento. Se l'interessato non provvede nel termine indicato, la struttura provvede all'esecuzione delle sistemazioni ponendo le relative spese a carico del soggetto inadempiente.

3. La sistemazione agraria dei terreni nelle aree soggette a vincolo idrogeologico è realizzata con modalità idonee ad assicurare la regimazione delle acque al fine di non provocare danni di natura idrogeologica.

4. Fatte salve le disposizioni della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche), nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale, le acque di irrigazione e di scolo, ed in particolare quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, sono regimate in modo da non provocare danni di natura idrogeologica ai terreni circostanti assicurandone, se necessario, l'accompagnamento fino agli impluvi naturali.

5. Se gli interventi indicati in questo articolo possono determinare fenomeni di dissesto o di erosione, la struttura provinciale competente in materia di foreste può in ogni momento richiedere approfondimenti tecnici o impartire prescrizioni.



Capo VI

VALORE DELLA PIANTA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 28.

Valore della pianta

1. In attuazione dell'art. 111, comma 1, lettera *f*) e *g*) della legge provinciale, il valore della pianta tagliata in assenza di autorizzazione o sradicata o danneggiata a morte è definito, sulla base della specie, dell'origine e della dimensione, nell'allegato 2 a questo regolamento.

2. I valori definiti ai sensi del comma 1 sono aggiornati dalla Giunta provinciale nei tempi e nei modi previsti per l'aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 113 della legge provinciale.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI

Art. 29.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 114, comma 3, della legge provinciale restano valide fino alla loro scadenza e senza possibilità di proroga le autorizzazioni rilasciate in applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento.

2. Ai sensi dell'art. 115, comma 1, della legge provinciale dalla data di entrata in vigore di questo regolamento cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 8, 9, 10, 11 e 29 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);

b) gli articoli 19, 20, 22 e 23, e gli articoli da 41 a 45 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

3. Ai sensi dell'art. 115, comma 2, della legge provinciale dalla data di entrata in vigore di questo regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni provinciali:

a) l'art. 32 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse);

b) la legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale).

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 14 aprile 2011

DELLAI

(Omissis)

11R0254

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0120/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e, in particolare, l'art. 11 ai sensi del quale «Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (*Ursus arctos*), Lince (*Lynx lynx*) e Lupo (*Canis lupus*), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della direttiva 92/43/CEE, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'esecuzione di opere di prevenzione dei danni arrecati da tali specie e a indennizzare i danni, non altrimenti risarcibili, arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento. Sono indennizzabili, altresì, i danni arrecati dalla specie Orso bruno ad altri beni o attività»;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6/2008 che prevede l'adozione di un regolamento regionale recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili»;

Visto il Regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera *b*), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), emanato con proprio decreto 15 maggio 2009, n. 0128/Pres.;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12, recante «Assessment del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007», che ha sostituito il comma 2 dell'art. 11 prevedendo che il regolamento regionale fissi il massimo di spesa del contributo per le opere di prevenzione;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'art. 4, comma 2, del regolamento emanato con proprio decreto n. 0128/Pres./2009 al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dalla citata modifica normativa;

Ritenuto altresì che si rendono necessarie delle modifiche al regolamento vigente con riguardo:

all'ambito di applicazione dei contributi per opere di prevenzione dei danni dei grandi carnivori estendendone la portata anche al patrimonio apistico (art. 2);

ad una ridefinizione delle ipotesi di riduzione e di esclusione dell'indennizzo (art. 4);

ad una migliore definizione dei procedimenti e dei modelli di domanda disciplinati (articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, allegati A e B);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;



Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 841 di approvazione del «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione n. 15 maggio 2009, n. 128»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento per la concessione di contributi per le opere di prevenzione e per l'indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento dalle specie Orso bruno, Lince e Lupo, in esecuzione dell'art. 39, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) emanato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2009, n. 128», nel testo allegato alla presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0277

LEGGE REGIONALE 19 maggio 2011, n. 6.

Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 25 maggio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 35/1986

1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 (Disciplina delle attività estrattive), sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Per attività di cava si intende l'attività di scavo, di primo trattamento delle sostanze minerali di cui al primo comma, nonché di risistemazione ambientale dell'area autorizzata.

1-ter. All'interno dell'area autorizzata ai fini dell'attività estrattiva, è vietato svolgere attività diverse da quelle di cui al comma 1-bis e non possono essere realizzati opere e manufatti non previsti nel progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale dei luoghi, autorizzato.

1-quater. All'interno dei parchi regionali, comunali e intercomunali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è vietato l'esercizio di nuove attività di ricerca e di coltivazione delle sostanze minerali a eccezione di quelle relative alle pietre ornamentali comprese le cave di pietra ornamentale in sotterraneo, così come in aree di falde acquifere.

1-quinquies. È escluso dall'ambito di applicazione della presente legge l'abbassamento dei terreni situati in zona agricola "E", effettuato con le seguenti modalità:

a) l'asporto, senza attività di scavo, del solo materiale litoide grosolano, costituito da ciottoli rocciosi di diametro superiore a sessanta millimetri, disseminato in superficie;

b) l'asporto di terra mista a materiale litoide che comporti una modifica qualitativa dello strato superficiale per una profondità non superiore a un metro e per un volume non superiore a 2.000 metri cubi.

1-sexies. I progetti delle attività di cui al comma 1-quinquies, lettera b), sono soggetti ad approvazione da parte del Comune competente per territorio, anche al fine di consentire il mantenimento della classificazione urbanistica in zona agricola "E" dei terreni interessati.

1-septies. Le attività di cui al comma 1-quinquies realizzate in difformità alle condizioni e ai limiti indicati nel comma medesimo sono soggette al procedimento autorizzatorio di cui alla presente legge.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 2 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Con regolamento regionale sono definiti:

a) i criteri per la predisposizione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale e delle relative varianti;

b) le modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'attività estrattiva e delle relative varianti;

c) la modulistica relativa agli adempimenti connessi alle attività estrattive e di polizia mineraria di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave).

1-ter. Il regolamento di cui al comma 1-bis è emanato in conformità ai principi generali di cui all'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché secondo i criteri di partecipazione, pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge regionale 19 maggio 2011, n. 6 (Disposizioni in materia di attività estrattive e di risorse geotermiche), previo parere della competente Commissione consultiva che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.»

Art. 3.

Modifica alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986

1. Alla rubrica del Titolo II della legge regionale 35/1986 le parole «e programmi regionali di settore» sono soppresse.


Art. 4.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale 35/1986 e modifica all'art. 37 della legge regionale 16/2002

1. L'art. 3 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Piano regionale delle attività estrattive-PRAE). — 1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) costituisce atto di pianificazione e di programmazione, finalizzato a garantire il razionale ed equilibrato sfruttamento delle sostanze minerali di cui all'art. 1 e le necessità di sviluppo economico della Regione, nel rispetto dei valori ambientali, della tutela del paesaggio e della difesa del suolo.

2. Il PRAE individua gli obiettivi e le azioni in materia di attività estrattive, nonché i criteri di controllo e di verifica della loro attuazione definendo, altresì, le modalità e i limiti entro i quali si svolge l'attività estrattiva delle sostanze minerali.



3. Il PRAE, anche articolato per sezioni relative a singole sostanze minerali, definisce:

- a) gli aspetti geologici del territorio regionale;
- b) le attività estrattive in corso;

c) le aree da destinare alle attività estrattive, in funzione della sostenibilità ambientale di nuovi insediamenti di tali attività sul territorio regionale;

d) la stima del fabbisogno delle sostanze minerali per un periodo definito, in considerazione dei volumi autorizzati ed effettivamente estratti ai sensi della presente legge, nonché prioritariamente delle estrazioni di materiale litoide dai corsi d'acqua di cui alla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'art. 37, comma 1-bis, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e della tendenza del mercato;

e) le prescrizioni, le modalità e i criteri volti ad assicurare la coltivazione delle sostanze minerali e la risistemazione ambientale dei luoghi, coerenti con un organizzato assetto del territorio.

4. La stima del fabbisogno di cui al comma 3, lettera d), è aggiornata con deliberazione della Giunta regionale almeno ogni due anni.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è aggiunto il seguente: «1-bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per l'individuazione dei corsi d'acqua o di tratti dei medesimi, nei quali è necessaria l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei di cui al presente articolo che prevedono l'estrazione e l'asporto del materiale litoide e sono indicati i corsi d'acqua o i tratti dei medesimi nei quali tali interventi sono interdetti.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 35/1986

1. L'art. 5 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Formazione, approvazione ed efficacia del PRAE). — 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività estrattive, approva il progetto del PRAE.

2. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del PRAE è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul *Bollettino ufficiale* della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati, nonché del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato anche ai fini della presentazione di osservazioni scritte.

3. I Comuni sono individuati quali soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 152/2006 medesimo.

4. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, conseguentemente, adotta il PRAE, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Il PRAE è approvato con decreto del Presidente della Regione entro un anno dall'entrata in vigore della legge regionale 6/2011, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul sito web della Regione, nonché sul *Bollettino ufficiale* della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del PRAE è pubblicato, contestualmente, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PRAE è efficace dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 9 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «1-bis. Dalla data di adozione del PRAE di cui all'art. 5, comma 4, non sono rilasciate autorizzazioni all'attività estrattiva in contrasto con le norme del Piano stesso.»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente: «3. Fino all'approvazione del PRAE, il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte del soggetto istante dell'attestazione, rilasciata dal Comune territorialmente competente, di non contrastanza del progetto presentato con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale.»;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «4. Dalla data di approvazione del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale ai sensi dell'art. 7, le istanze di autorizzazione all'attività estrattiva devono essere conformi alle previsioni del Piano stesso.».

Art. 7.

Modifica alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986

1. Alla rubrica del Titolo III della legge regionale 35/1986 le parole «dei materiali di cava» sono sostituite dalle seguenti: «delle sostanze minerali».

Art. 8.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 11 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le istanze di autorizzazione sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive con le modalità definite ai sensi dell'art. 2, nonché ai Comuni territorialmente interessati.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Ai fini dell'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di amministrazioni pubbliche in ordine ai progetti di coltivazione e risistemazione ambientale, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive può indire una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 .

1-ter. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 1 sono corredate del titolo giuridico comprovante la disponibilità dell'area destinata all'esercizio dell'attività estrattiva, nonché della dichiarazione con la quale il soggetto istante si impegna a mantenere tale disponibilità per la durata di esecuzione del progetto di coltivazione e di risistemazione ambientale.»;

c) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2, comma 1-bis, lettere a) e b);


d) i commi 5 e 6 sono abrogati.

Art. 9.

Modifiche all'art. 12-ter della legge regionale 35/1986

1. All'art. 12-ter della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1, che deve essere costituita con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici), è determinata nel provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva, in misura pari a una volta e mezza il costo dell'intervento di risistemazione ambientale esposto nel quadro economico del relativo progetto. L'importo della garanzia è adeguato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.»;



b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora il progetto di coltivazione e risistemazione ambientale sia articolato in lotti, la garanzia finanziaria può essere prestata per ogni singolo lotto e per la durata di cui al comma 2 e lo svincolo della garanzia è concesso con le modalità di cui al comma 3, a seguito dell'accertamento dell'avvenuta risistemazione ambientale dei singoli lotti, in misura proporzionale alle aree effettivamente recuperate.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le imprese, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 6/2011, sono già autorizzate all'attività estrattiva possono, entro sessanta giorni dalla medesima data, chiedere di prestare la garanzia finanziaria per ogni singolo lotto, presentando alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive un'istanza recante gli estremi del provvedimento autorizzativo e l'indicazione del lotto interessato.»;

d) il comma 5 è abrogato;

e) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE, prestano una garanzia fideiussoria in misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.

5-ter. Le imprese già autorizzate all'attività estrattiva, che ottengono la certificazione ambientale ISO 14001 o la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 dopo l'entrata in vigore della legge regionale 6/2011, possono chiedere la rideterminazione della garanzia fideiussoria nella misura pari al costo dell'intervento di risistemazione ambientale.»;

f) al comma 6 la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «indicato».

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale 35/1986

1. L'art. 13 della legge regionale 35/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Convenzione con il Comune*). — 1. I soggetti autorizzati e i Comuni territorialmente interessati stipulano, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, una convenzione nella quale:

a) sono indicati i tempi e i modi di attuazione del progetto di risistemazione ambientale di cui all'art. 15, primo comma, lettera b);

b) è indicato l'ammontare della garanzia finanziaria prevista dall'art. 12-ter.».

Art. 11.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'art. 14 della legge regionale 35/1986 le parole «Assessore regionale all'industria» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale competente in materia di attività estrattive».

Art. 12.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 15 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del primo comma le parole «, a eventuale integrazione della convenzione di cui all'art. 13,» sono soppresse;

b) la lettera e-bis) del primo comma è abrogata.

Art. 13.

Modifica all'art. 16 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 16 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole «dell'Assessore regionale all'industria» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente in materia di attività estrattive»;

b) al quarto comma le parole «per un periodo massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a cinque anni» e le parole «, anche in deroga all'art. 15, primo comma, lettera e-bis),» sono soppresse.

Art. 14.

Modifica all'art. 17 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 35/1986 le parole «anche al di fuori delle aree dei bacini estrattivi individuate dal PRAE,» sono soppresse e le parole «dell'Assessore regionale all'industria, sentito il Comitato regionale delle miniere e delle cave» sono sostituite dalle seguenti: «della struttura regionale competente in materia di attività estrattive».

Art. 15.

Modifiche all'art. 18-bis della legge regionale 35/1986

1. All'art. 18-bis della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

b) al comma 3 le parole «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui all'art. 18-bis della legge regionale 35/1986, come modificato dal comma 1, lettera b), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1997 di nuova istituzione “ per memoria “ nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione «Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla mancata ottemperanza della trasmissione dello stato di fatto delle attività estrattive in esercizio».

Art. 16.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole «, prima dell'approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato» sono soppresse;

b) la lettera b) è abrogata.

Art. 17.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 35/1986

1. All'art. 20 della legge regionale 35/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole «da lire 3 milioni a lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 3.000 euro a 18.000 euro»;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole «da lire 1 milione a lire 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 6.000 euro»;

c) al comma 2 le parole «da lire 1 milione a lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 euro a 6.000 euro»;

d) al comma 3-bis dopo le parole «motivi di violazione.» sono aggiunte le seguenti: «Il direttore della struttura regionale competente in materia di attività estrattive può autorizzare, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, l'eventuale variante al progetto di risistemazione ambientale finalizzata all'estinzione dei motivi di violazione.»;



e) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. Nel caso in cui, avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa venga proposto ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e il giudice di primo grado sospenda l'esecutività del provvedimento impugnato, il pagamento della sanzione previsto dal comma 3-bis può essere sostituito dalla prestazione a favore dell'Amministrazione regionale di garanzia fideiussoria ai sensi della legge 348/1982 in misura pari a quella della sanzione comminata.»;

f) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. In conformità all'esito del giudizio di primo grado, la garanzia fideiussoria è escussa dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza al soggetto obbligato, ovvero è svincolata dall'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dalla notifica della relativa sentenza a cura del ricorrente.».

2. Le eventuali somme derivanti dal disposto di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 35/1986, come modificati rispettivamente dall'art. 16, comma 1, e dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 997 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 18.

Modifica all'art. 22 della legge regionale 35/1986

1. Al primo comma dell'art. 22 della legge regionale 35/1986 le parole «Direzione regionale dell'industria» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di attività estrattive».

Art. 19.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 21/1997

1. All'art. 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21 (Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell'autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell'attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall'esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:

- a) argilla;
- b) pietre ornamentali;
- c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
- d) sabbie e ghiaie.»;

b) al comma 2 le parole «al recupero e alla valorizzazione di aree degradate dall'attività estrattiva, nonché agli studi, alle ricerche e alla pianificazione regionale delle attività estrattive» sono sostituite dalle seguenti: «alla predisposizione, alla revisione, all'aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazioni idrogeologiche del territorio regionale»;

c) al comma 3 dopo le parole «e modificato dall'art. 10 della presente legge» sono inserite le seguenti: «con esclusione delle pietre ornamentali per le quali l'onere di coltivazione è applicato al solo materiale commerciato».

Art. 20.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 4, 6, 6-bis, 8, 10, 12-bis e 18 della legge regionale 35/1986 ;

b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 12-bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25 (Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della

legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell'ambiente);

c) la lettera b) del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e di riserve naturali regionali);

d) il comma 37 dell'art. 3 e il comma 68 dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 21.

Norma transitoria

1. I procedimenti in materia di attività estrattiva in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione della normativa previgente.

Art. 22.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 12/2009

1. All'art. 5 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39 le parole «dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 16, commi 1, 2 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99)»;

b) al comma 40 dopo le parole «dell'art. 15, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'art. 3, comma 11, e dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 22/2010».

Art. 23.

Ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche

1. In attuazione dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), sono disciplinati con regolamenti regionali:

a) i criteri e le modalità di valutazione dei requisiti tecnici ed economici dei soggetti richiedenti i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione d'interesse locale;

b) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'entità delle risorse geotermiche disponibili, nonché all'estensione e alla conformazione dei territori interessati;


c) i criteri per il rilascio delle proroghe dei permessi di ricerca e per i casi di riduzione o restituzione delle aree;

d) le procedure specifiche per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarietà;

e) le prescrizioni specifiche relative al reinserimento dei fluidi;

f) i limiti e le prescrizioni per l'esercizio delle operazioni di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree già oggetto di titoli per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.



Art. 24.

Modifica all'art. 18 della legge regionale 13/2002

1. Dopo la lettera c-bis) del comma 26 dell'art. 18 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è aggiunta la seguente: «c-ter) gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non siano utilizzate nell'ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti chimici.».

Art. 25.

Piccole utilizzazioni di calore geotermico

1. Le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 22/2010, sono sottoposte alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee di cui al Titolo II del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), con le modalità previste dalla legge regionale 16/2002.

2. In attuazione dell'art. 10, comma 5, e dell'art. 17, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo medesimo, sono disciplinate con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 16/2009

1. L'art. 15 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio), è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Classificazione del territorio regionale). — 1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato, sulla base della classificazione del territorio stesso definita dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 152/2006, in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.

2. La classificazione di cui al comma 1 è recepita dal Comune per il territorio di competenza in uno studio costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.

3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati a scala comunale, come segue:

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.

4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.

5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia, ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.

6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal piano per l'assetto idrogeologico di riferimento.».

Art. 27.

Modifica all'art. 4 della legge regionale 19/2004

1. Al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 24 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999 n. 7), dopo la parola «Trieste» sono aggiunte le seguenti: «, nonché a sostenere gli interventi di cui all'art. 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), e di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), effettuati mediante delegazione amministrativa all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), con le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale").».

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 19/2004, come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 2.4.2.1053 e ai capitoli 2433, 2466 e 2467 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. La Regione, ai fini dell'utilizzo dei fondi che finanziano la politica regionale unitaria comunitaria e nazionale, è autorizzata ad aggiornare il "Piano di bonifica delle aree inquinate del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1995, n. 1976, limitatamente alle aree dei siti di interesse nazionale perimetrati ai sensi dei decreti ministeriali 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste e perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano).

Art. 28.


Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e delle integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

TONDO

(omissis)

11R0282



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0122/Pres.

Legge regionale n. 14/2002. Modifiche al regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto del 15 febbraio 2008, n. 061/Pres. con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali»;

Visto altresì, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed in particolare l'art. 125;

Visto l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito in legge con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto opportuno effettuare delle modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 061/Pres./2008 onde aggiornarlo alle intervenute variazioni normative;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2011, n. 854 con la quale la Giunta medesima ha approvato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61»;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia del Servizio gestione patrimonio immobiliare della Direzione centrale patrimonio e servizi generali emanato con decreto del Presidente della Regione del 15 febbraio 2008, n. 61» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 maggio 2011, n. 0123/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 15, comma 5 della citata legge regionale, il quale consente la concessione di contributi in regime de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), nella misura del 100 per cento a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione ai sensi dell'art. 41-bis, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativamente ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione finanziati ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) articoli 21 e 22 della legge regionale 47/1978, e successive modifiche;

b) art. 11 della legge regionale 26/2005;

c) art. 53-bis della legge regionale 12/2002;

Visto l'art. 41-bis, comma 4 della legge regionale 7/2000, che detta disposizioni in ordine alle modalità di presentazione della certificazione della spesa relativa a progetti ammessi a finanziamento regionale.

Visto l'art. 30 della legge regionale 7/2000, che dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il testo del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)»;

Ritenuto di emanare il suddetto Regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, avente ad oggetto «Testo unico in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;


Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 20 maggio 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale 6 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)» nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. **0126/Pres.**

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale n. 22/2010 (legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia dell'8 giugno 2011*)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, recante Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nel limite massimo determinato dall'art. 1, comma 13, della medesima legge, contributi per le seguenti finalità:

a) salvaguardia del livello occupazionale nel territorio regionale;

b) incremento dell'occupazione e creazione di nuove opportunità di inserimento stabile in ambito lavorativo nel territorio regionale;

c) sostegno e conservazione dei valori tradizionali della panificazione artigianale quale elemento caratterizzante di un territorio e della comunità su di esso localizzata;

Vista la legge regionale 1° aprile 2011, n. 4 (Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma) con cui sono state apportate modifiche alla legge regionale 22/2010;

Visto in particolare il comma 18 dell'art. 2 della legge regionale 22/2010, ai sensi del quale i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2 della citata legge, nonché le tipologie di soggetti agevolabili e gli eventuali criteri di priorità per la concessione dei contributi, sono determinati con apposito regolamento da approvarsi sentita la competente Commissione consiliare;

Atteso che in data 16 marzo 2011 si è tenuto, presso la sede della Regione Friuli Venezia Giulia, un tavolo di confronto tra l'Amministrazione regionale e i rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali, al fine di rendere edotti i medesimi sui contenuti e le peculiarità degli interventi contributivi introdotti con le disposizioni in parola, che ha registrato l'unanimità dei consensi;

Preso atto che il regolamento di cui sopra, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 18 dell'art. 2 della legge regionale 22/2010, è stato sottoposto alla valutazione della competente Commissione consiliare che ha espresso parere favorevole nella seduta del 27 aprile 2011, formalizzato con nota di pari data prot. n. 0002541/P;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 26 maggio 2011 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'art. 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)»;

Ritenuto, pertanto, di emanare il regolamento in parola, al fine di dare concreta attuazione alla legge regionale citata;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 26 maggio 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 2, commi da 1 a 18, della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis).

11R0280

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. **0128/Pres.**

Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 23 dell'8 giugno 2011*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione - Legge finanziaria 2011), e in particolare l'articolo 9, comma 18 e 19, che autorizzano l'Amministrazione regionale a erogare contributi, sulla base di un regolamento che ne individui i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione, a soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 967 del 26 maggio 2011, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

11R0281



REGIONE SICILIA

LEGGE 29 dicembre 2010, n. 24.

Proroga di interventi per l'esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di lavoro a tempo determinato.*(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 57 del 31 dicembre 2010)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROROGA DI INTERVENTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Art. 1.

Proroga di contratti

1. Al fine di non interrompere le attività connesse ai compiti straordinari in materia di protezione civile, ambientale e del territorio, delle acque e dei rifiuti e nelle more che la Regione completi i processi di stabilizzazione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 e, ove ricorrono i presupposti di legge, nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2011, del personale titolare di contratti autorizzati ai sensi delle norme di seguito indicate:

a) art. 4, comma 8, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

b) art. 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'art. 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

c) art. 1, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, come prorogati dall'art. 51, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

d) art. 1, comma 7, lettere a), c), d) ed e) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, nei limiti imposti dalla proroga di cui all'art. 51, comma 8, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11;

e) art. 1, comma 7, lettera b) della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13;

f) art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; art. 41 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; art. 2, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4; art. 8, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16;

g) art. 7, comma 13, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa complessiva di 32.137 migliaia di euro, di cui:

a) 1.100 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera a);

b) 16.012 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera b);

c) 8.400 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera c);

d) 3.500 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera d) e lettera e);

e) 2.756 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera f);

f) 369 migliaia di euro per le finalità del comma 1, lettera g).

3. Gli oneri discendenti dal comma 2, quantificati in complessivi 32.137 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2011, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante le riduzioni di spesa di cui all'allegata tabella «A».

4. (Periodo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto). Le garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4 ed all'art. 1 della legge regionale 28 giugno 2010, n. 14, sono confermate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, fino al 31 dicembre 2011. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 24.852 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 2.

Proroga degli interventi in favore dell'Ente autonomo Fiera di Palermo e dell'Ente autonomo Fiera di Messina. Disposizioni transitorie relative al personale.

1. Sono prorogati sino al 31 dicembre 2011 gli interventi di cui all'art. 125 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. (Periodo omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 1.350 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 3.

Proseguimento dell'attività relativa ai soggetti di cui al comma 9, art. 51 della legge regionale n. 11/2010

1. È autorizzata, sino al 31 dicembre 2011, la prosecuzione dell'attività relativa ai soggetti utilizzati ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell'art. 51 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 2.400 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

Art. 4.

Proroga contratti del personale CEFPAS, enti parco, camere di commercio e consorzi ASI

1. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione da effettuare secondo le disposizioni previste dall'art. 17, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, il Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), gli enti parco, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28, e nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni, possono prorogare sino al 31 dicembre 2011 i rapporti di lavoro a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni previste dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni non si applicano ai processi di stabilizzazione di cui al comma 1.



Capo II

PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE E PROROGA DI CONTRATTI

Art. 5.

Norme in materia di rapporti di lavoro subordinato

1. L'Amministrazione regionale e gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per le esigenze connesse al fabbisogno di personale, assumono esclusivamente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, secondo gli istituti ed i principi previsti dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile è consentito nei limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Art. 6.

Avvio dei processi di stabilizzazione

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché nel rispetto degli istituti e dei principi previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della programmazione triennale del fabbisogno del personale, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 13 della presente legge nonché delle disposizioni di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, possono procedere alla stabilizzazione del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Ai fini del computo del periodo di cui ai commi 1 e 2 sono validi i servizi comunque prestati cumulativamente presso gli enti di cui all'art. 5.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. I processi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2, quali misure eccezionali, trovano limitazione nelle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 ed agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dal comma 6 e dagli articoli 9 e 13.

6. I processi di stabilizzazione trovano, altresì, limitazione nelle disposizioni contenute nel comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, esclusivamente per l'attuazione dei processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, gli enti di cui all'art. 5 calcolano il complesso delle spese per il personale al netto del contributo erogato dalla Regione ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, ferma restando, altresì, l'applicazione ai soggetti destinatari dei processi di stabilizzazione delle disposizioni di cui al comma 10-bis dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 come introdotto dal comma 3 dell'art. 8.

7. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

8. Il servizio prestato presso le aziende di cui all'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, si computa ai fini dei requisiti previsti dai processi di stabilizzazione attivati dalla Regione in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12 dell'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 7.

Proseguimento di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

1. Nelle more dell'attuazione delle procedure di stabilizzazione, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5, secondo le disposizioni di cui ai commi 24-bis e 24-ter dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono proseguire per l'anno 2011 e per l'anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

2. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a disporre, per l'anno 2011 e per l'anno 2012 e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la prosecuzione degli interventi in favore dei soggetti in atto impegnati nelle attività socialmente utili di cui all'art. 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17. Al relativo onere si fa fronte, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con le risorse destinate al Fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, e nei limiti di quanto previsto dall'art. 13.

Art. 8.

Norme in materia di divieto di assunzioni ed applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001

1. Per il quinquennio 2011-2015 continuano a trovare applicazione, con estensione ai consorzi costituiti dagli enti locali, le disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, che, per le finalità di cui alla presente legge, si applicano anche per le assunzioni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché per l'utilizzo di personale somministrato.


2. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per i processi di stabilizzazione di soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui all'art. 6.

3. Dopo il comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«10-bis. Per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, sono fatte salve le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da espletarsi con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 nonché le assunzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, purché nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 557 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. La decorrenza dei termini delle graduatorie di concorsi pubblici espletati negli enti locali, ancora valide alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata di un ulteriore anno.»

4. L'amministrazione regionale, gli istituti, le aziende, le agenzie, i consorzi, gli organismi e gli enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza della Regione o che usufruiscano di trasferimenti diretti da parte della stessa nonché gli enti presso cui la Regione indichi i propri rappresentanti, i comuni e le province regionali possono ricorrere alle procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di posti previsti nel proprio organico, esclusivamente per il reperimento di figure di specifica qualificazione e professionalità e subordinatamente ad una preventiva verifica che accerti l'impossibilità di ricorrere, per la copertura delle medesime posizioni, al personale, in servizio presso l'ente interessato, di cui all'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, ed all'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2006, n. 16.

5. Al fine di fare fronte al potenziamento dei compiti istituzionali della Ragioneria generale della Regione, derivante dalla normativa comunitaria e nazionale in materia contabile e finanziaria, il Dipartimento regionale della funzione pubblica è autorizzato ad attivare l'istituto di cui al comma 2-bis dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'anno 2011 l'autorizzazione è fissata per un numero



di posti pari al 60 per cento di quelli di cui al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. Le procedure di cui al presente comma, previa individuazione delle professionalità e dei requisiti di concerto con il Dipartimento del bilancio e del tesoro, sono attivate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in atto destinati ai relativi pagamenti e dei posti vacanti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle procedure di selezione, svolte con le modalità di cui all'art. 42 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, possono partecipare tutti i soggetti aventi diritto, ai sensi di legge, alla data di entrata in vigore della presente legge. A conclusione delle procedure di cui al presente comma, è ridotta per le corrispondenti unità, l'autorizzazione di cui al comma 12 dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 9.

Piano quinquennale di rientro

1. Qualora gli enti di cui all'art. 5, che procedano all'attuazione delle disposizioni della presente legge mediante procedure di assunzione a tempo indeterminato dei rapporti in essere, non rispettino i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 6, gli stessi enti predispongono, entro il 31 marzo dell'anno successivo, un dettagliato piano finalizzato a rientrare, entro un quinquennio dalla data di presentazione, nei parametri stabiliti dalla citata normativa statale.

2. Il piano, articolato per annualità, da presentare, per la successiva valutazione, alla Ragioneria generale della Regione nonché per gli enti locali anche al dipartimento regionale competente, deve contenere le misure e i conseguenziali atti che l'ente intenda effettuare, nel rispetto della propria autonomia istituzionale, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa statale in materia di contenimento delle spese per il personale e di rapporto delle stesse con le spese correnti. In particolare, il piano indica le misure finalizzate all'incremento delle entrate correnti di propria competenza che l'ente intenda introdurre nel periodo di riferimento. Gli organi di controllo interno assicurano il rispetto del piano, che è pubblicato ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.

3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi annuali previsti dal piano, all'ente inadempiente sono applicate automaticamente le seguenti sanzioni:

a) divieto di stipulare, a qualsiasi titolo, contratti di consulenze e collaborazioni;

b) decurtazione del 5 per cento di tutti i trasferimenti correnti spettanti a qualunque titolo.

4. Il mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale costituisce fattispecie di responsabilità dirigenziale e comporta la mancata erogazione della componente accessoria della retribuzione per il responsabile del personale e degli uffici di contabilità.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il totale della spesa corrente non può essere superiore a quella dell'anno 2009.

Capo III

NORME IN FAVORE DEI SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 10.

Misure finanziarie a sostegno dei processi di stabilizzazione

1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, le parole «60 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «30.987,41 euro» e le parole «lire 1.300.000» sono sostituite dalle parole «670,39 euro».

Art. 11.

Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 12.

Autorizzazione riduzione orario di lavoro

1. Le amministrazioni che utilizzino personale con contratto a tempo determinato di cui alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, possono autorizzare la riduzione dell'orario di lavoro per consentire l'esercizio di altre attività lavorative part time, qualora pari o superiore al 50 per cento con contestuale riduzione del contributo, o l'esercizio delle attività libero professionali, nei limiti e con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Ai fini del concorso al contenimento della spesa e della salvaguardia ed invarianza dei saldi di finanza pubblica, gli oneri discendenti dall'attuazione delle procedure previste dal Capo II e dal presente Capo non possono essere superiori a quelli sostenuti per il personale destinatario delle predette procedure alla data del 31 dicembre 2009.

2. Gli oneri discendenti dall'attuazione dell'art. 7, quantificati complessivamente in 314.100 migliaia di euro, trovano riscontro nelle disponibilità di cui all'U.P.B. 6.4.1.3.1. - capitolo 321301 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

3. Per le finalità della presente legge, gli enti di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, adottano altresì, per gli anni 2011-2015, ai sensi del comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le misure di razionalizzazione previste nel predetto art. 6 nonché, per le finalità di cui al comma 1 dell'art. 7 della presente legge, nel comma 24-bis dell'art. 14 del medesimo decreto legge.

4. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

5. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non possono discendere a carico del bilancio della Regione ulteriori o maggiori oneri rispetto a quelli previsti nel comma 2.

6. Gli enti beneficiari dei contributi previsti dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, che non abbiano provveduto, entro 30 giorni dalla scadenza del primo quinquennio, a presentare la richiesta di accesso ai benefici previsti dal comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27, decadono dal relativo diritto ove lo stesso non sia già stato concesso alla data dell'1 dicembre 2010.

7. Gli enti di cui all'art. 5 procedono all'attuazione delle procedure di cui alla presente legge nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci.

Capo IV

INTERVENTI A COMPENSAZIONE DEI DANNI DA PERONOSPORA DELLA VITE. MODIFICHE ALL'ELENCO N. 1 DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N. 12/2010

Art. 14.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 in materia di interventi a compensazione dei danni da peronospora della vite.

1. All'art. 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A sostegno delle aziende viticole che hanno subito la distruzione della coltura a causa di attacchi della peronospora della vite (plasmopara viticola) avvenuti in Sicilia nel corso del 2007, è previsto



un aiuto a compensazione del danno. L'aiuto è erogato in conformità all'art. 10 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. 358 del 16 dicembre 2006.»;

b) i commi 3 e 5 sono abrogati.

2. Per le finalità di cui all'art. 81 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2010 l'ulteriore spesa di 8.500 migliaia di euro, cui si provvede quanto a 2.500 migliaia di euro mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dai commi 2 e 3 dell'art. 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 10.2.2.6.1. - capitolo 542970) e per 6.000 migliaia di euro mediante riduzione, di pari importo, della spesa autorizzata dal comma 10 dell'art. 80 della citata legge regionale n. 11/2010 (UPB 10.2.2.6.99 - capitolo 542978).

Art. 15.

*Articolo omissis in quanto impugnato
dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*

Art. 16.

Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 dicembre 2010

LOMBARDO

(omissis).

11R0297

LEGGE 7 gennaio 2011, n. 1.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2011. Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 2 dell'11 gennaio 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO PER L'ANNO 2011

Art. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2011

1. Il Governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 31 marzo 2011, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 2011, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge integrati con le note di variazioni presentate all'Assemblea regionale siciliana alla data di approvazione della presente legge con esclusione dello stanziamento di cui al capitolo 472514, U.P.B. 13.2.1.3.1. e con gli effetti di bilancio derivanti dalla delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 212 del 14 dicembre 2010, dalla delibera legislativa recante «Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica (n. 661/A)» approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 215 del 29 dicembre 2010 e dalle disposizioni del Capo II della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, alle spese concernenti la realizzazione di interventi previsti nei Programmi operativi comunitari 2007-2013 e nel Programma attuativo regionale PAR-FAS 2007-2013.

3. L'assunzione di impegni e l'effettuazione di pagamenti concernenti il Piano regionale dell'offerta formativa sono limitate alle spese relative all'anno 2011.


Capo II

CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO RESIDUO A FRONTE DELLE
ANTICIPAZIONI CONCESSE AI COMUNI PER PARTICOLARI
SITUAZIONI DI EMERGENZA. MODIFICHE DI NORME.

Art. 2.

Consolidamento del debito residuo a fronte delle anticipazioni concesse ai comuni per particolari situazioni di emergenza

1. Le anticipazioni concesse ai sensi del comma 17 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e dell'art. 46 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, sono consolidate alla data del 31 dicembre 2010 ed il debito residuo può essere restituito alla Regione, dai soggetti bene-



ficiari previsti dalle citate norme, in 10 annualità, con le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del piano di rientro predisposto dai comuni ai sensi del comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 3.588 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2011 e in 3.189 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2012 nonché gli oneri relativi agli anni successivi per l'importo massimo annuo di 3.189 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012, mediante riduzione del limite di impegno decennale autorizzato dal comma 13 dell'art. 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Modifiche di norme

1. Al comma 16 dell'art. 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole da «A decorrere» sino a «27 aprile 1999, n. 10» sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da «regionale per le» sino a «dell'Assessorato» sono soppresse.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2011.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 gennaio 2011.

LOMBARDO

(omissis).

11R0298

LEGGE 7 gennaio 2011, n. 2.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 dell'11 gennaio 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica

1. Le disposizioni di cui all'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano applicazione anche per i consorzi di bonifica i quali, nelle more dell'attivazione delle procedure di stabi-

lizzazione da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, a continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 11.700 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B. 10.3.1.3.1.

Art. 2.

Ambito di applicazione del divieto di assunzioni

1. Le disposizioni previste dal comma 10 dell'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano ai processi di stabilizzazione di cui all'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 gennaio 2011

LOMBARDO

(omissis).

11R0299

LEGGE 24 marzo 2011, n. 3.

Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell'offerta formativa 2011. Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 14 del 1° aprile 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Misure finanziarie inerenti al Piano regionale dell'offerta formativa 2011

1. L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, così come determinata dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta, per l'esercizio finanziario 2011, di 74.000 migliaia di euro da destinare al finanziamento del Piano regionale dell'offerta formativa per l'anno 2011.



Art. 2.

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio della Regione

1. Il termine di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 è prorogato al 30 aprile 2011 con gli effetti di bilancio derivanti dall'approvazione della presente legge. Sono confermate le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 della medesima legge regionale n. 1/2011.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dall'1 aprile 2011.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 marzo 2011

LOMBARDO

(omissis).

11R0300

LEGGE 24 marzo 2011, n. 4.

Modifica all'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche e integrazioni, in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati da fenomeni vulcanici del monte Etna.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 14 del 1° aprile 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni in materia di attività all'interno dei parchi naturali di rilevanza regionale.

1. Dopo la lettera *f*) del primo comma dell'art. 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative dichiarate patrimonio storico-culturale con legge della Regione».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente ai parchi naturali di rilevanza regionale.

Art. 2.

Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 marzo 2011.

LOMBARDO

(omissis).

11R0301

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 7 2 3 *

€ 2,00

